

REGOLAMENTO di ATTUAZIONE ALLO STATUTO FIT CISL CALABRIA

PARTE I NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I - Iscrizione e tesseramento

Art.1

L'iscrizione alla Federazione avviene, sottoscrivendo l'apposita delega, attraverso le strutture della Federazione.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria della FIT competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Il rifiuto motivato all'iscrizione deve essere comunicato all'interessato ed al Consiglio generale competente che decide in merito entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, da parte del Consiglio Generale competente, l'aspirante socio entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

L'iscrizione alla FIT decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. Per le iscrizioni decorrenti prima del 1 ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso, contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della FIT i soci espulsi dall'organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio generale della FIT territoriale competente.

In caso di mancanza della Fit Territoriale, la domanda va inoltrata al Consiglio Generale della Fit regionale competente.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai due terzi dei componenti il Consiglio generale medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente UST.



CAPITOLO II – Rotazioni e limiti di età - incompatibilità

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 1 dello Statuto Fit, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'Organizzazione è di tre mandati (12 anni).

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al primo comma del presente articolo.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del 10° Congresso della Fit Cisl. Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello. I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 (commi 2° e 7°) dello Statuto Confederale, e 2 e 3 dello Statuto FIT, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre a quelle dell'articolo 20 dello Statuto FIT, le "incompatibilità funzionali".

Art. 4

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità funzionale la condizione dell'appartenenza ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dall'art. 20 dello Statuto FIT e 5 e 7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità proprie della FIT.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al collegio Federale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 23 del presente Regolamento

Art. 5

E' incompatibile la carica di componente la segreteria regionale e territoriali FIT con la carica di componente le segreterie confederali a tutti i livelli, come previsto dal Regolamento Confederale e di presidente regionale degli Enti CISL.

Sono incompatibili fra di loro le cariche di componente la Segreteria regionale e territoriali FIT; sono inoltre incompatibili tra loro le cariche di Segretario Generale a qualsiasi livello Fit.

Art. 6

Chi viene eletto cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima. Per quanto riguarda la definizione delle norme contenute nell'Art. 20 dello Statuto si applicano le norme dell'articolo 11 del Regolamento confederale



Art. 7

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ed in particolare delle norme sulle incompatibilità funzionali, oltre quanto previsto dal precedente art. 5, valgono gli articoli 8 e 9 del Regolamento confederale Cisl.

Art. 8

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il Dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 5 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale competente, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Le incompatibilità di cui all'articolo 20 dello Statuto Fit sono le seguenti:

- a) incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- b) candidatura alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture della FIT, o in loro assenza i Consigli Generali delle strutture territoriali/regionali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per l'elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui ai precedenti commi a) e c) dello Statuto FIT, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 5 e 7 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui alla lettera **b)** decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto FIT e dal presente Regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 dello Statuto FIT e del presente articolo di regolamento decadono dalle cariche sindacali.

I soci dimissionari o decaduti dalle cariche sindacali ai sensi del citato art. 20 dello Statuto FIT possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo sotto indicati:



- d) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello provinciale;
- e) dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- f) dopo tre anni dalla candidatura o cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Art. 9

Le decadenze nei casi contemplati nell'articolo 19 dello Statuto operano automaticamente e l'iniziativa per la sostituzione dei dirigenti decaduti va assunta dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di trenta giorni dall'accertamento della decadenza. A tal fine le Segreterie Competenti comunicano all'interessato l'avvenuta decadenza.

A tal fine le Segreterie Competenti comunicano all'interessato l'avvenuta decadenza diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della FIT.

Spetta alle Segreterie Regionali di Federazione il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle segreterie inadempienti, negligenti o tardive sino alla completa ricostruzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della FIT territoriale.

Nel caso di decadenza dell'incarico di Segretario Generale della FIT Regionale gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Nazionale FIT.

<u> CAPITOLO III – La designazione dei rappresentanti FIT</u>

Art. 10

Il Comitato esecutivo regionale è competente a designare previa istruttoria, svolta dalla Segreteria Regionale, atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando, anche alla stregua dei parametri elencati all'ultimo comma del presente articolo, la rappresentanza sindacale della Federazione in enti associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 del Regolamento Confederale, nonché il rispetto dell'ultimo comma dell'art. 16 del medesimo regolamento.

Le designazioni devono avvenire facendo sì che sia assicurata:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Art. 11

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo competente.



Art. 12

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi od altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su rappresentanza e/o su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Regolamento per i trattamenti economici dei dirigenti Fit Cisl.

PARTE II

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI CAPITOLO IV – Validità delle sedute e votazioni

Art. 13

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 14

Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono per scrutinio segreto.

Art. 15

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organi similari, con il voto favorevole di 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Art. 16

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla FIT, a parità di iscrizione alla FIT, il più anziano di iscrizione alla CISL, a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

<u> CAPITOLO V – Dimissione dagli organi</u>

Art. 17

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario generale comportano le dimissioni della Segreteria.



CAPITOLO VI – Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 18

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Qualora singoli componenti, o gruppi di essi, presentassero emendamenti alle proposte di delibere, è facoltà dei presentatori di illustrarle brevemente. Per ogni emendamento presentato sono ammessi due brevi interventi: uno a favore ed uno contro. Chiusa la discussione e fatta la replica, non è permessa la parola se non per dichiarazioni di voto. L'intervento non può superare i 5 minuti.

Art. 19

Nel corso del dibattito il Presidente può concedere, fuori turno, la parola solo per fatto personale, per pregiudiziale, o per mozione d'ordine.

Il fatto personale ha la precedenza sulla pregiudiziale e quest'ultima sulla mozione d'ordine. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta e dignità o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

E' pregiudiziale la eccezione sulla proponibilità di argomenti in quanto contrari allo Statuto o Regolamento della FIT e della CISL, o a delibere approvate nella stessa sessione.

Il Presidente respinge la pregiudiziale senza metterla ai voti se il proponente non fa riferimento agli articoli di Statuto o Regolamento a cui intende riferirsi.

E' Mozione d'ordine una proposta concernente l'ordine dei lavori e di comportamento e di acquisizione dei documenti agli atti. Prima di passare alla votazione su una pregiudiziale o su una mozione d'ordine, il Presidente dà la parola, per non più di 5 minuti, ad un componente l'organo che parli contro e ad uno che parli a favore.

Art. 20

Il Presidente, se richiesto, può porre in approvazione di riunire più punti all'ordine del giorno in un'unica discussione. In tal caso si avranno una serie di relazioni, un'unica serie di interventi, una serie di repliche ed, infine, le votazioni sulle proposte di delibere.

La votazione dei documenti conclusivi può avvenire, se richiesto, per punti o capitoli o commi. In tal caso, a conclusione delle votazioni per punti o capitoli o commi, si deve procedere alla votazione globale dei documenti stessi.

Qualora, sullo stesso argomento, vengano presentati documenti o parti di essi che si pongano in alternativa o contrastino l'uno con l'altro, oppure emendamenti a proposte di delibere, detti documenti o parte di essi o gli emendamenti debbono essere posti in votazione contemporaneamente ed in alternativa.

Se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei votanti, si pongono in ballottaggio i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In ogni caso, prima di procedere alle votazioni, la Segreteria può esprimere il proprio parere.

Art. 21

La proposta di deliberare la sfiducia agli esecutivi deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti. La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva da effettuarsi entro quindici giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.



<u> CAPITOLO VII – Collegio dei Probiviri (costituito solo a livello nazionale)</u>

Il Collegio competente è il "Collegio dei Probiviri Nazionale" e pertanto si fa riferimento agli art. 22,23 e 24 del "Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto" che vengono qua di seguito richiamati:

Art. 22

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

La regolamentazione delle procedure interne sono stabilite da apposite norme deliberate dal Consiglio Generale della Federazione in ossequio alle norme statutarie e regolamentari.

I ricorsi al collegio dei probiviri della federazione nazionale devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni, dalla data di ricevimento del ricorso.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R, oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio che rilascia al ricorrente la relativa ricevuta di ricezione indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il Collegio rilevi il difetto di competenza in materia invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali cointeressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

I limiti di cui sopra, ai fini della decadenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

Il termine di 90 giorni di cui al quarto comma del presente articolo resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso della Federazione alla data di insediamento del nuovo Collegio. Durante la vacanza della Presidenza, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di 15 giorni, fissato dall'art. 10 dello Statuto Confederale per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti del collegio.

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non si pronunci entro i suddetti termini, decide in un'unica istanza, il Collegio confederale dei Probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria nazionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura del ricorrente, ed a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio della Federazione. Esso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni dalla notifica della pronuncia del Collegio della Federazione.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i



contro interessati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica della ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 23

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 22 del Regolamento sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Art. 24

Le vertenze elettorali sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado, le quali sono portate direttamente all'esame della commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore".

Capitolo VIII - Commissariamento

Art. 25

Il commissario di cui all'art. 34 dello Statuto FIT deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro i termini fissati dal Comitato Esecutivo, che non può superare un anno.

I termini di 15 giorni di cui al penultimo comma dell'art. 34 dello statuto della Federazione decorrono dalla data di emissione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Durante il proprio mandato il Commissario svolge tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostruzione degli organismi, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostruzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dal commissario decaduto sono nulli e gli effetti a lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostruzione degli organismi nel termine improrogabile di 90 giorni dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.



PARTE III NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX - Il Congresso

Art. 26

Il Consiglio Generale della FIT regionale, contestualmente all'indicazione di convocazione del Congresso regionale della Federazione, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso regionale, le norme per lo svolgimento del Congresso ed il Regolamento dei Congressi territoriali e delle assemblee congressuali territoriali.

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture territoriali interessate da eventuali processi di accorpamento è affidata alla Fit Regionale.

CAPITOLO X – Il Consiglio Generale Regionale

Art. 27

Il Consiglio Generale è formato da 37 componenti così ripartiti:

- a) da 31 componenti eletti dai delegati al Congresso
- b) da **5** segretari generali e/o Segretari provenienti dalle Fit e/o dai Presidi Territoriali
- c) dalla Responsabile del Coordinamento donne; ove la responsabile faccia già parte del Consiglio Generale, la Segreteria Regionale, su indicazione del Coordinamento, proporrà al Consiglio Generale la nomina di un'ulteriore rappresentante.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una presenza femminile nelle liste che tenga anche conto della presenza di donne nelle rispettive realtà determinata dall'attuazione dell'art. 7 dello Statuto della FIT.

In caso di vacanza tra i componenti il Consiglio generale di cui al punto a) questa sarà ricoperta da chi in sede di Congresso ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

La responsabile del Coordinamento donne di cui al punto c) è nominata dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento stesso, costituito:

- dalle donne componenti il Consiglio Generale;
- dalle componenti delle Segreterie Territoriali;
- dalle responsabili dei Coordinamenti Territoriali.

Art. 28

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola il giorno seguente e comunque entro 20 giorni da quello della chiusura del Congresso, a cura dell'ufficio di presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza del Congresso presiederà il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria.

In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

La convocazione straordinaria prevista dall'art. 10 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria regionale entro il mese successivo dalla data della richiesta.



Art. 29

Il Consiglio generale in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti.

Art. 30

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 9 dello Statuto della FIT, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria regionale invia di norma almeno 8 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C.(Posta Elettronica Certificata).

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'art. 10 dello Statuto di Federazione. Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra alla Convocazione stessa provvede il segretario generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quelle in cui è avanzata la richiesta.

CAPITOLO XI - Il Comitato Esecutivo Regionale

Art. 31

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dai componenti la Segreteria regionale;
- b) dai Segretari generali delle Fit territoriali e dai Segretari dei Presidi Territoriali;
- c) dalla Responsabile del Coordinamento donne;
- d) dai Coordinatori di Aree Contrattuali non già rappresentate nella segreteria regionale.

Art. 32

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario Generale. In caso di assenza, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria regionale delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 33

Il Comitato esecutivo ratifica, nella prima riunione utile, le designazioni per le rappresentanze esterne di specifica pertinenza della Segreteria regionale come previsto nel precedente articolo 10.

Tali designazioni sono effettuate dal Segretario generale.

Art. 34

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Regionale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.



La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

La richiesta di convocazione dell'esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La segreteria regionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La Segreteria regionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato esecutivo gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Solo il Comitato esecutivo ha la facoltà di sciogliere tutti gli organi e nominare un commissario dopo l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni da parte della Segreteria Regionale.

CAPITOLO XII – Le Segreterie

Art. 35

Il Consiglio generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione delle Segreteria, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei Segretari.

La composizione delle Segreterie delle strutture, considerate la specificità e la complessità della categoria sarà la seguente:

- Federazioni territoriali fino ad un massimo di 3 componenti;
- Federazione regionale con meno di 2500 iscritti massimo 3 componenti, con un numero di iscritti superiore massimo 5 componenti.

Eventuali deroghe relative ai casi di accorpamento delle strutture territoriali dovranno essere deliberate dal Consiglio Generale della Fit regionale interessata e proposte alla Segreteria nazionale.

PARTE IV **LE ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE**

CAPITOLO XIII – La Federazione Regionale

Art. 36

Il presente Regolamento ha efficacia anche nei confronti delle FIT e dei Presidi territoriali.

Il Congresso regionale fissa il numero dei componenti, le modalità di composizione e la frequenza di convocazione dei diversi organi.

I Segretari generali delle Fit territoriali, i Segretari dei Presidi territoriali e la Responsabile regionale del Coordinamento Donne fanno parte di diritto del Consiglio Generale regionale. Competono alla Federazioni regionale anche:

- il coordinamento dell'attività politico contrattuale delle strutture territoriali;
- la titolarità della contrattazione decentrata, quando la controparte e/o la vertenza è regionale, della concertazione con le istituzioni sulle politiche regionali;



- l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, d'intesa con le Federazioni e i Presidi territoriali, della formazione, dell'informazione, dei servizi tecnici;
- le politiche di genere;
- la gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- il sostegno alle Federazioni e ai Presidi territoriali per l'azione contrattuale, di proselitismo e di crescita associativa.
- La funzionalità del Coordinamento Donne che è composto:
 - dalle componenti il CG regionale;
 - dalle componenti le Segreterie territoriali e di Presidio;
 - dalle componenti delle SAS/RSA e/o delle RSU più significative.

CAPITOLO XIII - Le Federazioni e i Presidi territoriali

Art. 37

Il presente regolamento ha efficacia anche nei confronti delle FIT territoriali. Esse sono individuate dal Consiglio Generale regionale secondo esigenze di funzionalità operativa e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

- devono essere territorialmente corrispondenti all'UST di riferimento;
- non devono essere individuate nei territori corrispondenti alla sede dell'Usr Cisl e/o in realtà con una base associativa inferiore a 800 iscritti.

Competono alle Federazioni territoriali:

- la titolarità della contrattazione e della concertazione nelle aziende decentrate e nel territorio ed il loro sviluppo;
- il coordinamento e il sostegno politico ed operativo delle SAS e delle RSU/RLS di derivazione associativa;
- l'individuazione dei bisogni formativi, la cura del tesseramento e dell'informazione;
- la gestione autonoma delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico.

Art. 37 bis

Laddove viene ritenuto opportuno il Consiglio Generale della Fit Cisl regionale individua i Presidi Territoriali Fit Cisl diretti da un segretario eletto dal Direttivo di cui all'art. 25 bis dello Statuto. Nei Presidi Territoriali con più di 400 iscritti il Segretario può proporre al Direttivo l'approvazione della nomina di massimi 2 vice segretari.

Laddove vi sia una base associativa inferiore a 400 iscritti l'eventuale presenza del Direttivo e dei vice segretari è stabilita dal Consiglio Generale regionale.

In caso di assenza del Direttivo stesso l'elezione e l'eventuale sostituzione del segretario del Presidio è di competenza dei delegati eletti alla relativa assemblea congressuale territoriale. Analogamente a quanto previsto per le Fit Territoriali non devono essere individuati dei Presidi Territoriali nei territori corrispondenti alla sede dell'Usr Cisl. Laddove in questi ultimi, per effetto di accorpamenti delle strutture orizzontali Cisl, ricadono sedi Fit periferiche precedentemente previste, in esse posso essere istituiti presidi.

Competono ai Presidi territoriali:

la titolarità della contrattazione e della concertazione nelle aziende decentrate e nel territorio ed il loro sviluppo;



- il coordinamento e il sostegno politico ed operativo delle SAS e delle RSU/RLS di derivazione associativa;
- l'individuazione dei bisogni formativi, la cura del tesseramento e dell'informazione;
- la gestione delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico, per la quale rendicontano periodicamente al livello amministrativo regionale secondo le direttive che lo stesso stabilirà.

CAPITOLO XIV - Le strutture di base

Art. 38

Le FIT territoriali o regionali si articolano in modo funzionale in strutture di posto di lavoro. Le Sezioni aziendali sindacali costituiscono e rappresentano la prima istanza del sindacato nei posti di lavoro, coordinate e controllate nell'attività dalle strutture territoriali o regionali. Le strutture di cui al comma precedente sono la prima istanza congressuale della Federazione ed hanno il compito di: curare il rapporto con gli iscritti e sviluppare il tesseramento; seguire le vertenze del loro livello in stretto coordinamento con le strutture immediatamente superiori; evidenziare le problematiche degli iscritti e con ciò contribuire a definire le linee di azione sindacale; coordinare il lavoro unitario; assicurare l'informazione diretta agli iscritti.

Le SAS o Coordinamenti aziendali sindacali sono l'unica struttura di base della Federazione. I loro Consigli direttivi sono formati secondo le decisioni delle Federazioni e dei Presidi territoriali e debbono contenere i delegati eletti, componenti le RSU e le RLS.

CAPITOLO XVI DIPARTIMENTI E AREE CONTRATTUALI

Art. 39

Le specificità contrattuali presenti nella Fit sono organizzate in dipartimenti contrattuali secondo criteri di funzionalità e di omogeneità.

La ricomposizione e semplificazione dei Dipartimenti ovvero le modifiche degli ambiti delle specificità contrattuali ivi inserite, sono di competenza del Consiglio Generale Nazionale. I Dipartimenti sono organizzati omogeneamente ai livelli nazionale e regionale.

I Dipartimenti contrattuali sono così denominati:

Dipartimento attività Trasporto Marittimo

Area contrattuale Regionale.

Comprende la contrattualistica dei lavoratori italiani (comunitari) impiegati nel traffico marittimo, nella pesca di altura, nel traffico fluviale, nelle attività tecnico-nautiche di rimorchio e di bunkeraggio e nell'Offshore, indipendentemente dal tipo di naviglio e di tonnellaggio, sia imbarcati che in attesa di imbarco, su mezzi di bandiera italiana, incluso il naviglio in Registro Internazionale.

Contrattualistica del personale non - doms imbarcato sulle navi di Registro Internazionale.

Approvato dal Consiglio Generale del 18 Ottobre 2021



L'Area Regionale copre i dipendenti occupati a terra presso società di navigazione o aziende che esercitano attività ausiliarie e complementari all'industria marittima tra cui attività di agenzia e logistica incluso il Registro Navale Italiano.

Dipartimento Logistica integrata, Portualità - Ambiente

Area contrattuale portualità

Autorità portuali, Aziende speciali, Imprese private - concessionarie o meno - esercenti le attività di cui agli articoli 16, 17, 18, della Legge 84/94 e successive modificazioni, Terminal passeggeri, portabagagli, raccordi ferroviari portuali, guardie ai fuochi, ormeggiatori e battellieri, imprese asporto rifiuti da nave, distriparks e centri interscambio merci contigui al porto.

Area contrattuale autotrasporto merci/logistica

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di: spedizione, anche transita rie e doganali, autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, servizi logistici e ausiliari del trasporto, trasporto combinato, commercio elettronico, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, produzione di energia refrigerante, servizi logistici anche integrati all'attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, auto portuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

Agenzie marittime, raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

Magazzini Generali, regolati da leggi speciali (silos, depositi franchi, portuali, marittimi e costieri); imprese che svolgono nei porti attività di sorveglianza e campionamento merci, deposito conto terzi e magazzini frigoriferi.

Attività di logistica, in particolare, con riferimento a intermodalità, parcheggi ed aree di scambio, interporti e tutto ciò che concerne l'attività compresa l'informazione connessa al carico, scarico e trasporto merci.

Imprese esercenti servizi in appalto dal Ministero della Difesa.

Attività di supporto logistico ai servizi del Ministero della Difesa

Area contrattuale dei servizi ambientali

Imprese, di qualsiasi forma giuridica, esercenti attività Ambientali quali: raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria; espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti; impianti per il trattamento, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico; impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico; impianti di produzione, trasporto e distribuzione di calore ed energia elettrica; servizi funerari e cimiteriali; derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; servizi pubblici alla collettività quali: decoro urbano, affissioni; de affissioni; cancellazione scritte: pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.



SEGRETERIA REGIONALE DELLA CALABRIA Dipartimento Mobilità

Area contrattuale Mobilità TpL tpl

Aziende e società di servizi pubblici di trasporto pubblico locale per il trasporto di persone e servizi operanti nelle tranvie urbane ed extraurbane, metropolitane, ferrovie concesse ed in gestione governativa o commissariale nonché quelle passate con d.p.c.m. alle regioni, filovie, funicolari, funivie portuali, sciovie, slittovie, seggiovie, linee di navigazione lacuali e lagunari, servizi automobilistici anche internazionali e le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto compresi i parcheggi e rimozioni. Conducenti noleggio autobus.

Area contrattuale Mobilità Ferroviaria

Aziende ferroviarie, comprese anche le attività complementari e di supporto a quelle di trasporto. Imprese esercenti attività di servizio alle imprese di trasporto quali: il servizio di raccordo ferroviario; il servizio in appalto per conto delle aziende ferroviarie (pulizie stazioni/impianti ferroviari ed a bordo treni, manutenzione officine meccaniche, ristorazione a bordo treno, accompagnamento notte dei passeggeri); servizio di manovra nei porti ed interporti in appalto dalle aziende ferroviarie; servizio interno della gestione del traffico e della manutenzione del materiale rotabile per conto delle aziende ferroviarie.

<u>Dipartimento Trasporto Aereo e attività aeroportuali</u>

Area contrattuale personale di terra

Addetti delle società di trasporto aereo, aeroportuali, manutenzione, sicurezza, catering ed esercenti attività complementari e sussidiarie anche se dipendenti o soci di cooperative.

Dipartimento Viabilità

Area contrattuale Anas

Dipendenti dell'Anas Spa e società regionali/ provinciali della viabilità.

Taxi

Affittuari e proprietari di autovettura, motovettura che eserciscono il servizio da piazza con tassametro; vetturini e simili che eserciscono il servizio di noleggio auto da rimessa e posteggio e che guidano personalmente l'autovettura.

- Imprese esercenti servizio pubblico da piazza con autovettura, taxi, moto taxi, carrozze a trazione animale, munite o no di tassametro.
- Trasporto di persone con motoscafi, gondole e battelli, gestito da proprietari ed affittuari di barche a motore e non, natanti a propulsione meccanica, nelle acque fluviali, lacuali e lagunari.

<u>Autoscuole</u>

Imprese esercenti l'attività autoscuola di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.



<u>Autonoleggio</u>

Imprese di qualsiasi forma giuridica, anche di natura Cooperativistica, singole o associate esercenti attività di:

autorimesse, noleggio autobus, auto con autista, motoscafi, locazione automezzi, servizi turistici, posteggio e custodia autoveicoli, motoveicoli e velocipedi su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non, ingrassaggio di automezzi e prevalentemente attività di autofficina, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Le aree contrattuali sono organizzate, ai vari livelli, in coordinamenti con i seguenti compiti: elaborazione delle piattaforme contrattuali, gestione delle vertenze, gestione e controllo delle problematiche di area inerenti la bilateralità e la previdenza complementare, gestione della legislazione tipica dell'area a partire dalla sicurezza.

Le Segreterie ai vari livelli consulteranno i Coordinamenti delle aree contrattuali sulla composizione degli Uffici dei Dipartimenti Contrattuali. La successiva proposta verrà presentata all'organismo competente sotto forma di Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Fit Cisl.

E' facoltà del Segretario, cui è affidata la delega di un Dipartimento contrattuale, di proporre alla Segreteria di cui fa parte, di avvalersi della eventuale collaborazione operativa di uno tra i Dirigenti sindacali dell'Ufficio di Dipartimento come Coordinatore di Area Contrattuale tra quelle previste nel presente Regolamento. Competente a deliberare in tal senso è la Segreteria nel suo complesso.

Art. 40

Al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità nel collegamento costante con la Segreteria e gli eventuali Coordinatori e di coniugare gli aspetti contrattuali con le decisioni politiche, a livello Regionale, l'Area Contrattuale, laddove ritenuta necessaria dalla Segreteria, è composta:

- dal segretario territoriale o di presidio, per ciascuna realtà, a cui è affidata la delega dell'area o da un dirigente sindacale indicato dal territorio/presidio.
- Da un numero aggiuntivo di dirigenti sindacali che seguono l'area per una percentuale congrua stabilita dalla Segreteria Regionale.

A livello territoriale l'area contrattuale, laddove ritenuta necessaria dalla Segreteria Regionale di concerto con quella della Fit Territoriale competente, è composta dalle RSA, RSU, e SAS. Alle riunioni di coordinamento di area contrattuale possono partecipare oltre alla Segreteria Regionale il Segretario Generale Regionale



PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XVII - FINANZA

Art. 41

La misura dei contributi sindacali ed associativi dovuti alla Federazione dagli iscritti, è stabilita dal Consiglio generale, tenendo conto delle indicazioni confederali.

Il Consiglio generale fissa a maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto la ripartizione delle quote sociali sulla base di quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto assicurando da parte delle Segreterie le risorse necessarie ai Dipartimenti /aree contrattuali per le attività ad essi delegate all'interno del bilancio unico e dell'amministrazione unica.

Art. 42

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FIT e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale essi agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali della Federazione trasporti, consegnatari dei beni medesimi. Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene ad ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art. 43

La Federazione trasporti regionale e le Federazioni territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi limiti statutari.

Nei rapporti esterni i rappresentanti legali della Federazione trasporti regionale e delle Federazioni territoriali rispondono a norma dell'art. 38 del codice civile personalmente e solidalmente con le Federazioni medesime, per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I rappresentanti legali della Federazioni trasporti regionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

La federazione trasporti regionale e quelle territoriali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto alle vigenti leggi in materia di privacy d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

La federazione trasporti regionale e quelle territoriali se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dati (d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro Dlgs n. (81/2008) e successive modifiche ed integrazioni.



Art. 44

I bilanci preventivi e consuntivi, a livello regionale, di ogni singolo territorio, debbono seguire un unico sistema di contabilità, elaborato dalla Federazione, definito dalla Confederazione nonché dalle norme da questa diramate, in modo da consentire l'identificazione dei rendiconti di ogni singola struttura cui vengono attribuite risorse.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali ed approvati dai competenti organi delle strutture.

La FIT regionale deve inviare i loro bilanci, dopo l'approvazione, alla FIT nazionale e alle USR entro il 20 marzo dell'anno successivo.

Le Fit territoriali devono inviare i loro bilanci alla Fit regionale e alle Ust dopo l'approvazione entro il 10 marzo dell'anno successivo.

Art. 45

La Federazione regionale ha la facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle strutture di Federazione a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria regionale nell'interesse della organizzazione e degli associati, esse vengono disposte con una comunicazione scritta.

Dalle ispezioni devono risultare redatti di volta in volta regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 32 e 33 dello Statuto Fit.

Ogni anno la Segreteria regionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

Art. 46

Le operazioni finanziarie bancarie, con le Poste ed altri Enti pubblici e privati, sono svolte dal Segretario Generale unitamente al Segretario Amministrativo.

In caso di impedimento ed in via eccezionale la Segreteria può affidare temporaneamente le stesse prerogative ad altri Segretari.

Approvato all'unanimità